PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 38

Le sovvenzioni ai possessori di terreni danneggiati avranno la durata massima di anni Le relative somme saranno somministrate in piu' rate, a cominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che procederanno i lavori ai quali sono destinate, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Dal giorno della prima somministrazione e per cinque anni, le sovvenzioni avranno la forma del conto corrente, e gl'interessi saranno a carico dello Stato. Trascorso il quinquennio, l'ammontare effettivo del credito degli Istituti sovventori rappresentera' l'ammontare dei mutui definitivi, i quali saranno rimborsati nel termine massimo di 25 anni, col sistema delle semestralita' eguali, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	II — Prestiti e mutui di favore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it